

**ISTRUZIONI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI
IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI DEL 25 E 26 GIUGNO 2023
PER L'ELEZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE**

1. FINANZIAMENTO

L'importo dei rimborsi è calcolato nell'ambito delle risorse finanziarie individuate dalla Giunta regionale del Molise con appositi atti, sulla base di due distinti parametri: "numero di elettori e numero di sezioni elettorali, assegnando a ciascun Comune € 644,32 per sezione, ed € 1,32 per elettore con una maggiorazione del 40 per cento dei suddetti parametri per i Comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali.

Il tetto la spesa stimato è pari ad €. 1.121.449,23 (importo valorizzato sulla scorta dei dati elettorali aggiornati al 31.12.2022 da intendersi presuntivo e suscettibile di variazioni formali fino alla chiusura delle revisioni delle liste elettorali previste nel termine massimo di giorni 15 prima delle elezioni).

2. SPESE RIMBORSABILI DALLA REGIONE

Sono rimborsabili ai Comuni da parte della Regione le seguenti spese:

- a) onorari dei componenti dei seggi ed il trattamento di missione dei presidenti di seggio se dovuti;
- b) retribuzione da prestazioni di lavoro straordinario rese dai dipendenti a tempo indeterminato e determinato, addetti a servizi elettorali ed i relativi buoni pasto, se sussiste il diritto secondo le disposizioni della contrattazione collettiva (le prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato addetti a servizi elettorali devono essere autorizzate nel rispetto della vigente normativa e possono essere effettuate dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alle consultazioni stesse. Le medesime prestazioni sono ammesse a rimborso entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili. Il limite medio di spesa si applica solo ai Comuni con più di cinque dipendenti);
- c) spese relative agli stampati e manifesti non forniti direttamente dalla Regione (il rimborso è limitato agli eventuali stampati e manifesti strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale);
- d) installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale;
- e) allacci delle utenze di acqua ed energia, solo se effettuati in occasione delle elezioni e per esigenze elettorali;
- f) riparazione dei beni mobili destinati ai seggi (solo se adeguatamente motivati);
- g) montaggio e smontaggio delle cabine elettorali;
- h) spedizioni e notifiche di materiale di pertinenza del procedimento elettorale;
- i) cartelli segnaletici e le etichette adesive;
- j) trasporto del materiale per l'arredamento delle sezioni e dei plichi elettorali ed il collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale;
- k) servizio di trasporto per portatori di handicap;
- l) affitto, sgombero, pulizia e la disinfezione dei locali destinati ai seggi e degli altri locali destinati ad operazioni elettorali;
- m) affitto di locali destinati ai seggi (l'eventuale affitto di locali destinati ai seggi è rimborsato per il solo periodo dal giorno precedente l'insediamento del seggio a quello successivo al termine delle operazioni del seggio);
- n) collegamenti telefonici (rientrano gli oneri effettivamente sostenuti per i collegamenti telefonici straordinari nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati. In caso di utilizzo di telefoni cellulari, sono rimborsabili esclusivamente le spese per il noleggio degli stessi. I relativi contratti di noleggio dovranno recare espressamente la causale "Elezioni regionali 2023" ed essere stipulati per il periodo di tempo strettamente necessario);

3. COMPETENZE CORRISPOSTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI

Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione sono stabiliti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, in misura pari a:

- € 150,00 per il presidente dell'ufficio elettorale di sezione;
- € 120,00 per ciascuno degli scrutatori e per il segretario dell'ufficio elettorale di sezione;
- € 90,00 per il presidente del seggio speciale;
- € 61,00 per ciascun componente del seggio speciale.

Il numero totale di sezioni elettorali istituite dai Comuni della Regione è pari a n. 393:

- n. 264 nella Provincia di Campobasso, di cui n. 5 seggi speciali;
- n. 129 nella Provincia di Isernia, di cui n. 4 seggi speciali.

Gli onorari ai componenti delle sezioni elettorali saranno corrisposti dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto, così come disposto dall'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza).

Si rappresenta che le stesse non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. I Comuni potranno procedere alla liquidazione di tali spese in base al modello debitamente compilato in tutte le sue parti, riportante il timbro della sezione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell'art. 4 della legge 13.03.1980 n. 70, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) e s.m.i.

I Comuni potranno procedere alla liquidazione di tali spese a seguito di presentazione da parte dei presidenti di apposita scheda, da loro sottoscritta, conforme all'apposito modello corredata della documentazione fiscale necessaria, e dell'apposita dichiarazione. Sarà, inoltre, necessario allegare al rendiconto apposita scheda predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale e sottoscritta dal Responsabile del Servizio attestante la distanza intercorrente tra il Comune di Residenza del Presidente e il Comune di appartenenza della Sezione Elettorale.

Si precisa al riguardo che secondo quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 400, lettera i) il Presidente della Corte d'Appello nomina i presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione.

4. SPESE PER LA RETRIBUZIONE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE

Sono ammesse a rimborso da parte della Regione Molise le spese sostenute dai Comuni per lavoro straordinario, ivi comprese quelle per l'erogazione dell'eventuale buono pasto, svolto nel periodo appresso indicato.

Le spese indicate saranno rimborsate al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni, che normalmente sono posti a carico dei Comuni e dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

A giustificazione dell'entità dei predetti contributi da versarsi dal Comune, l'Amministrazione comunale dovrà produrre, un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell'onere da sostenersi per il titolo in questione, con riserva di trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi predetti da allegare al rendiconto. Relativamente al limite di autorizzazione dello straordinario elettorale, l'art. 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e le successive modifiche apportate con la legge del 27.12.2013 n. 147 art. 1 dai commi 398 a 401, dispongono che in occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei Comuni, addetto ai servizi elettorali, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario, entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili.

Il periodo è quello intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni (in cui hanno generalmente inizio le operazioni di revisione straordinaria delle liste) al quinto giorno successivo alla stessa data.

Il "monte ore" si ottiene moltiplicando il predetto limite di 40 ore mensili per il numero di persone autorizzate. Il limite medio di spesa si applica solo ai Comuni con più di cinque dipendenti mentre per i Comuni aventi fino a cinque dipendenti, si applica esclusivamente il limite massimo individuale di 60 ore mensili per ciascuna persona. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quelli che si intenda assegnare quale supporto provvisorio.

L'autorizzazione al lavoro straordinario è adottata con determinazione preventiva e deve indicare, per ciascun nominativo di personale autorizzato, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata autorizzazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi; le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai Responsabili dei servizi, così come individuati dagli artt. 107, comma 1, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le spese per il lavoro straordinario e le altre spese anticipate dai Comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali, i cui oneri sono a carico della Regione, saranno rimborsate posticipatamente in base al documentato rendiconto.

5. SPESE RELATIVE AGLI STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE

Possono essere rimborsati gli stampati non forniti dalla Regione strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo, comunque, eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali.

6. SPESE PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI, PER IL TRASPORTO DEGLI ARREDI DELLE SEZIONI ELETTORALI E PER IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DELLE CABINE.

Il rimborso attiene all'acquisto di materiale di consumo vario occorrente per l'allestimento dei seggi. L'eventuale affitto di locali destinato ai seggi è rimborsato per il solo periodo dal giorno precedente l'insediamento del seggio a quello successivo al termine delle operazioni di seggio.

La spesa deve essere dichiarata congrua dal Responsabile del servizio interessato ed il contratto di affitto deve essere preventivamente stipulato per iscritto e registrato.

Il rimborso attiene altresì alle spese relative al trasporto degli arredi delle sezioni elettorali, dai locali di deposito ai seggi e viceversa e per il montaggio e lo smontaggio delle cabine. In coerenza con quanto previsto per le altre consultazioni elettorali ed al fine di un corretto impiego delle risorse pubbliche, si individua in almeno dieci anni la vita utile delle cabine elettorali. Pertanto, sono ammesse a rimborso esclusivamente le spese sostenute per la sostituzione di cabine elettorali con più di dieci anni e inutilizzabili.

Il trasporto del materiale elettorale può essere effettuato con mezzi di trasporto noleggiati, ovvero, con mezzi di proprietà del Comune.

Le spese in parola dovranno essere debitamente documentate e ritenute congrue dal Responsabile del servizio interessato.

Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti e degli spostamenti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed il collegamento con le sezioni elettorali, dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei Comuni.

In tali ipotesi il Comune deve presentare apposita dichiarazione del Responsabile del servizio interessato che attesti il superamento dei dieci anni di impiego della cabina elettorale e l'inutilizzabilità della stessa o, in caso di non superamento dei dieci anni, l'impossibilità di utilizzo.

Si ricorda in proposito che l'art. 2 della legge n. 62 del 16 aprile 2002 ha previsto l'obbligo di dotare la sala delle votazioni di n. 4 cabine di cui una destinata ai portatori di handicap.

Tale dotazione, riferita al numero totale delle sezioni presenti su ciascun territorio comunale, è in ogni caso ritenuta il quantitativo massimo di cabine elettorali previsto per ogni singolo Comune.

Pertanto, l'eventuale richiesta di rimborso per la sostituzione, da presentarsi in coerenza con quanto sopra detto, deve anche attestare il numero totale delle cabine elettorali in dotazione al Comune medesimo rispetto al numero dei seggi.

In caso di nolo le relative spese, essendo strettamente connesse con l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali, saranno interamente ammesse a rimborso.

7. SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

Il rimborso attiene all'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Al fine di un corretto impiego delle risorse pubbliche e in coerenza con quanto previsto per le cabine elettorali, si individua in almeno dieci anni la vita utile dei tabelloni elettorali.

Pertanto, saranno ammesse a rimborso esclusivamente le spese sostenute per la sostituzione dei tabelloni elettorali con più di dieci anni di vita ed inutilizzabili. In tali ipotesi il Comune dovrà presentare apposita dichiarazione del responsabile del servizio interessato che attesti il superamento dei dieci anni di impiego dei tabelloni elettorali e l'inutilizzabilità degli stessi, o in caso di mancato superamento dei dieci anni, l'impossibilità di utilizzo.

Sono rimborsabili le spese sostenute per il noleggio dei tabelloni elettorali, qualora debitamente documentate.

8. SPESE PER COLLEGAMENTI TELEFONICI

Sono rimborsabili le spese per collegamenti telefonici straordinari con la Regione e le Prefetture, nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati, a condizione che siano contenute e nei limiti strettamente indispensabili.

In merito all'eventuale utilizzo di telefoni cellulari non potranno essere rimborsate le spese relative alle ricariche telefoniche per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo, esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

9. SPESE POSTALI

Le spese postali, dettagliatamente documentate, inerenti al procedimento elettorale, saranno anticipate dai Comuni e costituiranno oggetto di rimborso, unitamente alle altre spese inserite nella rendicontazione finale e facenti parte degli oneri di servizio parte dei soggetti terzi.

10. SPESE NON AMMESSE A RIMBORSO

Non sono rendicontabili e comunque non ammesse a rimborso le spese inerenti a:

- le spese derivanti dall'eventuale alloggiamento e vitto delle forze dell'ordine presso i seggi elettorali le quali, per loro natura, non possono essere imputate alle Regioni;
- stampati, manifesti e software di uso sporadico e scarso contenuto;
- fornitura di bandiere, transenne, tavoli ed altri arredi per le sezioni elettorali comunali, né quelle per l'affitto di locali comunali per dette sezioni o adibiti ad uso diverso da quello di sezione elettorale;

- ricariche telefoniche, data l'impossibilità di riscontrare l'effettivo esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali;
- oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per i quali le leggi già prevedono la competenza comunale a sostenerli.

11. RENDICONTI DEI COMUNI

Per tutte le forniture e per tutte le prestazioni, le cui spese verranno rimborsate dalla Regione, le Amministrazioni comunali dovranno osservare le norme regolamentari eventualmente adottate dai Comuni, nonché le vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

I Comuni, appena ultimati i pagamenti, dovranno redigere il rendiconto delle spese sostenute ed inviarlo con la massima sollecitudine, e comunque entro il termine di tre mesi (26 settembre 2023) dalla data delle consultazioni a pena di decadenza con la seguente modalità:

- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: elezioni@cert.regione.molise.it indirizzata al Direttore del Dipartimento II - Servizio Riforme Istituzionali Controllo Enti Locali e Sub – regionali;
- l'Amministrazione regionale solo previa verifica dei rendiconti provvederà alle consequenziali disposizioni di liquidazione;
- la Regione potrà chiedere ai Comuni l'integrazione della spese rendicontate e documentate;
- i Comuni dovranno trasmettere l'integrazione della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, la Regione disporrà la liquidazione sulla base della documentazione agli atti posseduta;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Dipartimento secondo Ing. Massimo Pillarella.

Unitamente al rendiconto, ciascun Comune dovrà comunicare l'indirizzo completo, i recapiti telefonici, indirizzo e-mail e/o PEC per le comunicazioni, il nominativo e i contatti del Referente, nonché codice fiscale/partita IVA.

Il rendiconto dovrà avere a corredo i seguenti documenti giustificativi:

- Copia conforme delle determinazioni di impegno e degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche dei provvedimenti di autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 8 del 1993 convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest'ultima tipologia di spesa, si invitano i Comuni ad allegare un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, della categoria economica, del numero delle ore complessivamente autorizzate distinte per periodo, del numero delle ore liquidate e dell'aliquota oraria applicata.
- Mandati di pagamento in originale muniti delle relative quietanze dei percipienti. A corredo dei conti consuntivi dei Comuni saranno a suo tempo prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi.
- Per i soli Comuni che pagano lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti, sotto la responsabilità dell'ente, che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione.
- Per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione relativa al lavoro straordinario, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati e l'avvenuta estinzione dei titoli. Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione degli Uffici Elettorali presso i Comuni fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.
- Fatture analitiche in originale concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente. Tali fatture, redatte su carta intestata delle ditte, complete di codice fiscale e regolari agli effetti dell'IVA e dell'imposta di bollo sulla quietanza, dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la regolarità della fornitura ove occorra e gli estremi dei relativi mandati di pagamento.
- Copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni.
- Prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i trattamenti di missione.
- Eventuale, ulteriore documentazione che la Regione Molise vorrà richiedere per accertare, caso per caso, l'ammissibilità a rimborso delle spese dei Comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra riportate.
- La Regione Molise sottoporrà i rendiconti ad accurato esame e controllo ed accerterà, in base alle norme di legge ed alle presenti istruzioni, la legalità delle singole spese e la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, escludendo dal rimborso quelle spese che non risulteranno ammissibili.

12. MODULISTICA

La modulistica per la rendicontazione delle spese è disponibile sul sito internet istituzionale, al link <https://elezioni.regione.molise.it/>

COMUNE DI:		C.F./P.IVA:
VIA:	CAP:	COD IBAN:

Prospetto Riepilogativo delle spese sostenute

Consultazioni Elettorali del 25 e 26 giugno 2023 - Riferimento disciplinare di cui alla D.G. Regione n° _____ del _____ pubblicato sul sito Istituzionale www.regione.molise.it

N.	Descrizione delle spese	Importo Totale Spese a carico della Regione Molise	N. e Data Determina (allegata in copia conforme all'originale)	N. e Data Mandato (allegato in copia conforme all'originale)
1	Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali per gli onorari : Presidenti, Scrutatori, Segretari, compreso eventuali rimborsi spese per i Presidenti. (vedi punto 3 delle istruzioni)			
2	Lavoro straordinario Dipendenti Comunali compreso oneri riflessi.			
3	Buoni pasto dipendenti comunali.			
4	Stampati non forniti dalla Regione o dalle Prefetture. (vedi punto 5 delle istruzioni)			
5	Per il trasporto del materiale di arredo delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa,per il montaggio e smontaggio delle cabine, ecc. (vedi punto 6 delle istruzioni)			
6	Per i collegamenti telefonici straordinari. (vedi punto 8 delle istruzioni)			
7	Spese per la propaganda elettorale. (vedi punto 7 delle istruzioni)			
8	Spese postali sostenute. (vedi punto 9 delle istruzioni)			
9	Altre necessità non previste per eventuali spese - dettagliare e motivare:			
Totale di cui si chiede il rimborso		0,00 €		

Si dichiara che non vi sono altre spese per le quali questo Comune possa chiedere il rimborso.

Si dichiara, altresì, di essere a conoscenza che ai fini del rimborso la Regione Molise valuterà soltanto la documentazione allegata al presente prospetto riepilogativo delle spese sostenute e quella che potrà eventualmente essere prodotta, esclusivamente a titolo di integrazione riferentesi a spese già incluse nel rendiconto stesso, entro il termine perentorio del 26/09/2023, previsto dalle vigenti disposizioni di legge ed evidenziato nelle " istruzioni per il rimborso delle spese sostenute dai Comuni in occasione delle operazioni elettorali del 25 e 26 giugno 2023 per l'elezione del Presidente della regione e del Consiglio Regionale del Molise.

IL RESPONSABILE